



SCLAFANI BAGNI CALTAVUTURO SCILLATO

UNIONE DEI COMUNI  
VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE

Via. FALCONE N. 41, 90022 CALTAVUTURO (PA)  
P.I. e C.F. 05488730820  
TEL. 0921/547311 - Fax: 0921/541585  
PEC: unionevaldimera@pec.it

8

**C.U.C. Centrale Unica di Committenza**

**VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE**

**CODICE A.U.S.A. 545860**

**Ente Appaltante : COMUNE DI COLLESANO**

**OGGETTO DELL'APPALTO:** Lavori di messa a norma del Campo di Calcio Comunale nel Comune di Collesano, ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 36, comma 2, lettera D), del D.LGS. n. 50/2016  
- CUP: E41H11000020006 - CIG: 74294911ED

**VERBALE DI GARA**

**(Seduta Pubblica)**

L'anno duemila diciotto il giorno 19 del mese di LUGLIO alle ore 10:00 in Caltavuturo, presso la sala gare dell'Ufficio del Responsabile della Centrale Unica di Committenza VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE sita al 2° piano della Via G. Garibaldi n. 41, sono presenti i componenti del Seggio di Gara, nominati con Determinazione del Presidente della C.U.C. "Val d'Himera Settentrionale" C.U.C. n. 09 del 29.05.2018 e Reg. UN. n.24 del 29.05.2018, come segue:

- Ing. Santina Meli: Presidente, in servizio presso la C.U.C. sopracitata.-
- Geom. Fabio Fiandaca: Teste, Componente e R.U.P. dei Lavori, in servizio presso l'Ente Appaltante (Comune di Collesano).
- Geom. Nicola Cirrito, Teste, Componente, in servizio presso la C.U.C. sopracitata.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente - Sig.ra Calogerina Sireci -  
Segretario Verbalizzante, in servizio presso la C.U.C. sopracitata.

A

JP

JK

OC

Il Seggio di Gara come sopra individuato, si è riunito nella seduta odierna per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da eseguirsi a pubblico incanto, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi, con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per il complessivo importo di € 1.179.743,50 di cui €.

€ 1.167.256,40 a base d'asta ed € 12.487,10 per oneri per la sicurezza.

Preliminarmente, il Presidente dopo aver prelevato dall'Armadio Blindato, sito nella Sala Gare, il 4° (quarto) dei 6 Faldoni contenenti n°17 Plichi dal n. 46 al n. 62 e, verificato che ciascun Plico aperto sia inalterato e quelli ancora sigillati siano integri, idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e che rechino sul frontespizio l'intestazione, l'indirizzo del mittente e le indicazioni relative all'oggetto della gara, e procede all'apertura seguendo l'ordine di ricezione elencato.

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara, aperta al Pubblico.

A questo punto, La Commissione procede quindi all'esame del contenuto delle buste "A - Documentazione" al fine di verificarne la rispondenza alle disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, e per ciascun concorrente si determina sulla ammissione o esclusione come di seguito indicato:

N.	DITTA	AMMISSIONE	NOTE
54.	CHIOFALO GROUP S.R.L.	AMMESSA	
55.	I.TE.CO. S.R.L.	AMMESSA	
56.	A.T.I.		
	<b>IMPRESA CAPOGRUPPO</b> AUSILIATA CASTROGIOVANNI S.R.L.		AVVALIMENTO
	<b>IMPRESA AUSILIARIA</b> della CAPOGRUPPO GALLO GIOVANNI S.R.L.	AMMESSA CON RISERVA	SOCCORSO ISTRUTTORIO (Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/16)
	<b>IMPRESA ASSOCIATA</b> ALFA IMPIANTI S.R.L.		

57.	<b>CONSORZIO STABILE</b> CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC. CONSORTILE A.R.L.		
	<b>IMPRESA ESECUTRICE</b> VIRECCI EDILIZIA S.R.L. di PERUGIA – P.IVA: 02996680548 – P.E.C.: <a href="mailto:virecciedilizia@pec.it">virecciedilizia@pec.it</a>	<b>AMMESSA CON RISERVA</b>	<b>SOCCORSO ISTRUTTORIO</b> (Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/16)
	<b>A.T.I.</b> <b>IMPRESA CAPOGRUPPO</b> ANIMA AMBIENTE S.R.L.		
	<b>IMPRESA MANDANTE</b> IMPRESA SICOBE S.R.L UNIPERSONALE	<b>AMMESSA</b>	
58.	<b>CONSORZIO STABILE</b> COSTRUENDO S.R.L.		
	<b>IMPRESA ESECUTRICE</b> INNOVATEK S.R.L. di ASSEMINI (CA) – P.IVA: 03757020924 – P.E.C.: <a href="mailto:innovatek.srl@pec.it">innovatek.srl@pec.it</a>	<b>AMMESSA</b>	
59.			
60.	<b>CONSORZIO</b> CONS.COOP SOC. COOP.	<b>AMMESSA CON RISERVA</b>	<b>- SOCCORSO ISTRUTTORIO</b> (Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016)
	<b>IMPRESA ESECUTRICE</b> IN.CO EDILE Soc. Coop.di CORLEONE – Via Alfonso Borrelli n.3 – P.IVA: 05995450821 – PEC: <a href="mailto:incoedile@pec.it">incoedile@pec.it</a>		
61.	SO.LO. COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSA</b>	
62.	<b>CONSORZIO STABILE</b> C.A.E.C. <b>IMPRESA ESECUTRICE</b> “CA.CE.M. Costruzioni s.n.c.” di CATANIA – P.IVA: 00573670882 – P.E.C.: <a href="mailto:cacemcostruzioni@open.legalmail.it">cacemcostruzioni@open.legalmail.it</a>	<b>AMMESSA</b>	

- PLICO n. 56: La Commissione rileva che l’Impresa “CASTROGIOVANNI S.R.L” (che ha il requisito della Categoria OG1 Class. III) partecipa in A.T.I. con l’Impresa “ALFA IMPIANTI S.R.L” (che possiede la categoria OG11); ma l’Impresa Capogruppo è carente del requisito della categoria OS24 Class. II e pertanto, ai fini

della partecipazione alla gara utilizza L'ISTITUTO dell'AVVALIMENTO e utilizza

i requisiti della Ditta Ausiliaria "GALLO GIOVANNI S.R.L."

Si dà mandato alla S.A. di trasmettere all'A.N.A.C. la presente Dichiarazione di Avvalimento, *ai sensi dell'Art.89 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.*

Inoltre, il Rappresentante Legale dell'Impresa Ausiliaria "GALLO GIOVANNI S.R.L." non produce la Dichiarazione del "Modello G" – "Dichiarazione di prescrizione della Documentazione di Gara e Atti Progettuali".

Pertanto, SI AMMETTE "CON RISERVA" la ditta, considerando la predetta omissione regolarizzabile attraverso la Procedura del "Soccorso Istruttorio" di cui all'Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016. La Commissione da mandato al R.U.P. anche R.V.R., presente in questo Seggio di Gara, di chiedere all'Impresa Ausiliaria di produrre la Dichiarazione del "Modello G" a firma del Rappresentante Legale dell'Impresa Ausiliaria – da fare pervenire entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo PEC alla C.U.C. Val D'Himera Settentrionale, a pena di esclusione dalla presente Gara.

- PLICO n.57: La Commissione rileva che il Consorzio Stabile "CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC. CONSORTILE A.R.L.", partecipa con l'Impresa Esecutrice "VIRECCI EDILIZIA S.R.L." di PERUGIA – P.IVA: 02996680548 – P.E.C.: [virecciedilizia@pec.it](mailto:virecciedilizia@pec.it).

Inoltre, la Commissione rileva che il "CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC. CONSORTILE A.R.L.", presenta Polizza Fidejussoria ridotta del 50% + 20% allegando alla documentazione di gara la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001, ed inoltre esibisce la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 14001. Ma secondo Sentenza del *Tar Lazio, Roma, sez. I-Quater, 10 aprile 2018, n. 394*, che espressamente prevede che:

“.....omississ....l'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016, stabilito che “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie .....UNI CEI ISO 9000...” prevede poi che “Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, **anche cumulabile** con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001”.

**Da ciò si è tratto che, con le predette disposizioni, il legislatore ha riconosciuto espressamente la cumulabilità, con la riduzione del 50 per cento prevista in caso di possesso dell'ISO 9000, della riduzione del 30 per cento per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), non estendendo tale esplicito riconoscimento di “cumulabilità” per la riduzione del 20 per cento prevista per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.**

Con la conseguenza di riconoscere corretta la posizione delle Commissioni giudicatrici di attenersi a un criterio interpretativo letterale delle disposizioni contenute nella norma di legge (le quali, ulteriormente, trovano chiara eco nella “lex specialis”), secondo il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, in base al quale se, in un disposto normativo, non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto “espressamente” normare e che pertanto non si debba procedere a

*“interpretazioni estensive”.*

*Ne consegue che il ricorso al Soccorso Istruttorio risulta nella specie fondato, come riconosciuto dalle già citate sentenze della Sezione e, in linea generale, dalla giurisprudenza che ammette il rimedio per il caso di irregolarità della cauzione provvisoria (C. Stato, III, 27 ottobre 2016, n. 4528; 23 novembre 2017, n. 5467; Tar Campania, Napoli, III, 27 luglio 2017, n. 3990; Tar Piemonte, Torino, 13 novembre 2017, n. 1192)”.*

Per quanto precede, la Commissione ritiene che la Ditta può usufruire del beneficio della diminuzione al 50% della Garanzia Provvisoria, ma non della cumulabilità dell'ulteriore 20%. Pertanto, SI AMMETTE “CON RISERVA” la ditta, considerando la predetta omissione regolarizzabile attraverso la Procedura del “Soccorso Istruttorio” di cui all’Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, La Commissione da mandato al R.U.P. anche R.V.R., presente in questo Seggio di Gara, di chiedere all’Impresa di **produrre l’Integrazione della Polizza Fidejussoria, fino almeno limite del valore dell’ 1% dell’importo a base d’asta e cioè fino all’occorrenza del valore garantito di €.11.797,44**, da fare pervenire entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo PEC alla C.U.C. Val D’Himera Settentrionale, a pena di esclusione dalla presente Gara.

- PLICO n.59: La Commissione rileva che il Consorzio Stabile “COSTRUENDO S.R.L.”, partecipa con l’Impresa Esecutrice “INNOVATEK S.R.L.” di ASSEMINI (CA) – P.IVA: 03757020924 – P.E.C.: innovatek.srl@pec.it

- PLICO n.60: - La Commissione rileva che il Consorzio “CONS.COOP SOC. COOP.” designa come IMPRESA ESECUTRICE la Ditta “IN.CO EDILE SOC. COOP.” di CORLEONE – Via Alfonso Borrelli N.3 – P.IVA: 05995450821 – PEC: incoedile@pec.it.

Inoltre, il Rappresentante Legale “SOC. COOP. CONS.SCOOP” presenta Polizza

Fidejussoria ridotta del 50% + 20% allegando alla documentazione di gara la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 ed inoltre esibisce la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 14001. DI ciò rende anche apposita Dichiarazione. Ma la Commissione da atto che la Sentenza del *Tar Lazio, Roma, sez. I-Quater, 10 aprile 2018, n. 394*, ha espressamente previsto che:

*“.....omississ....l’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016, stabilito che “L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie .....UNI CEI ISO 9000...” prevede poi che “Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, **anche cumulabile** con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/09/2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001”.*

*Da ciò si è tratto che, con le predette disposizioni, **il legislatore ha riconosciuto espressamente la cumulabilità, con la riduzione del 50 per cento prevista in caso di possesso dell’ISO 9000, della riduzione del 30 per cento per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), non estendendo tale esplicito riconoscimento per la riduzione del 20 per cento prevista per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.***


*Con la conseguenza di riconoscere corretta la posizione delle Commissioni giudicatrici di attenersi a un criterio interpretativo letterale delle disposizioni*

*contenute nella norma di legge (le quali, ulteriormente, trovano chiara eco nella "lex specialis"), secondo il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, in base al quale se, in un disposto normativo, non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare e che pertanto non si debba procedere a interpretazioni estensive.*

*Ne consegue che il ricorso al Soccorso Istruttorio risulta nella specie fondato, come riconosciuto dalle già citate sentenze della Sezione e, in linea generale, dalla giurisprudenza che ammette il rimedio per il caso di irregolarità della cauzione provvisoria (C. Stato, III, 27 ottobre 2016, n. 4528; 23 novembre 2017, n. 5467; Tar Campania, Napoli, III, 27 luglio 2017, n. 3990; Tar Piemonte, Torino, 13 novembre 2017, n. 1192)".*

Per quanto precede, la Commissione ritiene che il Consorzio "CONS.COOP." può usufruire del beneficio della diminuzione al 50% della Garanzia Provvisoria, ma non della cumulabilità dell'ulteriore 20%. Pertanto, SI AMMETTE "CON RISERVA" il Consorzio "CONS.COOP.", considerando la predetta omissione regolarizzabile attraverso la Procedura del "Soccorso Istruttorio" di cui all'Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, La Commissione da mandato al R.U.P. anche R.V.R., presente in questo Seggio di Gara, di chiedere all'Impresa di **produrre l'Integrazione della Polizza Fidejussoria, fino almeno limite del valore dell' 1% dell'importo a base d'asta e cioè fino all'occorrenza del valore garantito di €.11.797,44** da fare pervenire entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo PEC alla C.U.C. Val D'Himera Settentr., a pena di esclusione dalla presente Gara.

- PLICO n.62: La Commissione rileva che il Consorzio Stabile "C.A.E.C.", partecipa con l'Impresa Esecutrice "CA.CE.M. Costruzioni s.n.c." di CATANIA – P.IVA:




00573670882 – P.E.C.: cacemcostruzioni@open.legalmail.it

Alle ore 14:25 dopo avere esaminato la documentazione dei 9 (nove) concorrenti, come sopra elencati, di cui n.3 (tre) AMMESSI CON RISERVA alla Fase Successiva di gara, la Commissione decide di sospendere la seduta rinviando le operazioni di gara a giorno 01 Agosto 2018 alle ore 09:00

Tutti i Plichi da esaminare ed esaminati vengono conservati nell'Armadio Blindato della Sala Gare della C.U.C.

Letto, confermato e sottoscritto

- **Ing. Santina Meli**: Presidente:



- **Geom. Fabio Fiandaca**: Teste, Componente:



- **Geom. Nicola Cirrito** – Teste, Componente:



- **Sig.ra Calogerina Sireci** – Segretario Verbalizzante:

